

Statuto dell'Associazione "Imprenditori Cristiani Svizzeri (ICS)"

Preambolo

Nella Lettera ai Galati (capitolo 6, versetto 10), la Bibbia ci incoraggia: «*Così dunque, finché ne abbiamo l'occasione, facciamo del bene a tutti, ma soprattutto ai nostri fratelli nella fede.*» L'associazione Imprenditori Cristiani Svizzeri (ICS) è stata fondata per mettere in atto questo incoraggiamento. L'associazione vuole creare una rete di relazioni, per incitare ogni suo membro, tramite contatti d'affari in tutta la Svizzera, a mettere in pratica l'esortazione contenuta nella Lettera ai Galati.

1 Nome e sede

Sotto le denominazioni

"Christliche Geschäftsleute Schweiz (CGS)"
"Entrepreneurs Chrétiens Suisses (ECS)"
"Imprenditori Cristiani Svizzeri (ICS)"

è stata istituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e ss. del Codice Civile svizzero, con sede a Winterthur, Città di Berna.

2 Scopo

L'associazione intende mettere in relazione persone fisiche e giuridiche attive commercialmente in tutta la Svizzera. A tal scopo si organizzano regolarmente eventi e si stampano pubblicazioni.

Per il raggiungimento del suo scopo, l'associazione può assumere e concedere prestiti, acquistare, affittare o vendere beni immobili, nonché assumere personale e stipulare partnership con le più svariate imprese e istituzioni.

L'associazione persegue dei valori spirituali. Essa è indipendente dal punto di vista confessionale e politico.

3 Affiliazione

Possono far parte dell'associazione persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età, nonché persone giuridiche che si identificano con lo scopo dell'associazione.

I soci uscenti che cessano la loro attività commerciale nonché le persone che si interessano alle attività della rete dell'ICS, ma che non sono a capo di un'azienda, possono chiedere di essere accolti quali soci passivi. I soci passivi non hanno diritto di voto nell'assemblea generale e non vengono menzionati né nell'elenco dei soci, né online sui siti web.

Il comitato decide in merito all'ammissione di nuovi soci dell'associazione. Il rifiuto dell'ammissione di un socio deve essere motivato per iscritto o verbalmente.

4 Cessazione dell'affiliazione

La carica di socio si estingue in caso di dimissione o di destituzione, di cessazione dell'attività commerciale o di decesso. La richiesta di dimissione può essere presentata solo alla fine dell'anno e deve essere inoltrata per iscritto al più tardi il 30 novembre dell'anno civile in corso.

Il comitato può espellere i soci che agiscono contro gli interessi dell'associazione. I soci esclusi vengono informati per iscritto di questa decisione e delle relative motivazioni. Il socio espulso ha il diritto di appellarsi contro la decisione all'assemblea generale successiva.

5 Finanze

Le entrate dell'associazione provengono da:

- contributi associativi e donazioni
- entrate di manifestazioni
- vendita di libri
- messa a disposizione di indirizzi
- contributi volontari di qualsiasi natura
- eventuale utile netto risultante dal contratto di cooperazione con Livenet
- altri proventi

I soci non possono disporre del patrimonio dell'associazione.

Per eventuali passività dell'associazione si ricorre soltanto al patrimonio dell'associazione.

I soci uscenti o espulsi sono tenuti a versare la quota associativa per tutto l'anno. Il comitato decide se concedere una riduzione sulla quota associativa nei casi di palese iniquità.

6 Contributi associativi

6.1 Contributi associativi

6.1.1 I contributi dei soci attivi ammontano ad un massimo di 100 CHF a membro (IVA vigente esclusa).

6.1.2 I contributi dei soci passivi corrispondono ad una somma forfettaria di 100 CHF a membro (IVA inclusa).

6.2 Pubblicazione dell'indirizzo

6.2.1 Per i soci attivi, i costi individuali della pubblicazione dell'indirizzo vengono aggiunti al contributo associativo.

6.2.2 Ai soci passivi non vengono chiesti costi individuali per la pubblicazione dell'indirizzo.

7 Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale
- il comitato
- i revisori dei conti

8 Assemblea generale

L'associazione tiene almeno un'assemblea generale all'anno. Questa può essere organizzata sia in presenza sia a distanza, sempre nel rispetto delle norme legali. Sia il comitato che un quinto dei soci sono autorizzati a convocare assemblee generali straordinarie.

L'invito deve essere inviato almeno 20 giorni prima dell'assemblea indicando l'ordine del giorno.

Le proposte per l'assemblea generale devono essere presentate per iscritto al/alla presidente almeno 14 giorni prima dell'assemblea. Il/la richiedente deve essere presente di persona. In caso contrario la domanda si considera ritirata.

Ogni socio attivo dispone di un voto. Le deleghe e i voti per corrispondenza sono esclusi.

La convocazione all'assemblea generale può essere inviata per iscritto, tramite fax o per via elettronica.

9 Compiti dell'assemblea generale

- Elezione del comitato e del/della suo/sua presidente (il/la presidente deve già essere membro del comitato prima dell'elezione)
- Elezione dei revisori dei conti
- Approvazione della relazione annuale sulle attività dell'associazione
- Approvazione dei conti
- Modifiche statutarie
- Decisioni relative ad eventuali fusioni con altre associazioni o sulla dissoluzione dell'associazione
- Delibere in merito all'impiego dell'eccedenza risultante dalla liquidazione

L'assemblea generale può deliberare solo sui temi annunciati come punti all'ordine del giorno, a meno che non siano presenti tutti i soci.

10 Quorum e diritto di voto

Ogni assemblea generale regolarmente convocata ha il proprio quorum.

Le elezioni e le votazioni sono generalmente aperte, a maggioranza semplice. Il comitato oppure un quarto dei presenti può chiedere una votazione a scrutinio segreto.

Per le modifiche statutarie, le fusioni con altre associazioni o la dissoluzione dell'associazione è necessaria una maggioranza composta dai due terzi dei soci presenti.

11 Comitato

Il comitato è composto da almeno cinque soci (compreso il/la presidente) e si costituisce autonomamente. Ogni mandato ha una durata di due anni. È ammessa la rielezione. Le elezioni sostitutive sono valide per la restante durata del mandato. Il mandato non è limitato nel tempo.

Il quorum è raggiunto in seno al comitato se è presente almeno la metà dei suoi membri. Il comitato prende le decisioni a maggioranza semplice. Il voto è obbligatorio. In caso di parità di voti è decisiva la posizione del/della presidente. Solo se tutti i membri del comitato sono presenti si può prendere una decisione su un punto non iscritto all'ordine del giorno.

Gli inviti possono essere trasmessi per iscritto, tramite fax o per via elettronica. Le delibere del comitato vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dal/dalla presidente e da colui/colei che lo ha redatto.

I membri del comitato possono ricevere un compenso per il lavoro svolto. Il compenso viene determinato tramite delibera del comitato (vedere il regolamento sulle spese).

La presidenza può essere assunta anche da due persone elette quali copresidenti. I candidati a questa funzione devono essere già membri del comitato.

Il comitato può riunirsi in presenza o tramite teleconferenza (digitalmente). Le decisioni possono essere prese riunendosi fisicamente, tramite teleconferenza o per mezzo di circolare.

12 Compiti del comitato

Il comitato gestisce gli affari dell'associazione come elencati:

- Il comitato si occupa di tutti gli affari correnti dell'associazione; per compiti speciali e per alleggerire il carico di lavoro può far appello ad altri membri dell'associazione o a persone esterne all'associazione
- la gestione del personale dipendente
- l'ammissione ed espulsione di soci (secondo gli art. 3 e 4)
- la preparazione dei punti da trattare e delle proposte all'assemblea generale
- la determinazione della quota associativa
- la proposta di elezione per la presidenza, da presentare all'assemblea generale

13 Revisione dei conti

Può essere eletta per la revisione dei conti una persona fisica o giuridica. I revisori dei conti devono essere professionalmente qualificati. Vengono eletti per un periodo di due anni ed è ammessa la rielezione.

I revisori dei conti non devono necessariamente essere membri dell'associazione.

L'associazione può rinunciare ad una revisione limitata dei conti, se ha meno di dieci dipendenti a tempo pieno.

14 Contabilità

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile. Il/la presidente, il/la vicepresidente o il/la tesoriere/tesoriera dispongono del potere di firma per l'associazione.

Le persone nominate dal comitato firmano individualmente nell'ambito del loro mandato.

15 Dissoluzione o fusione dell'associazione

La dissoluzione o la fusione dell'associazione può avvenire solo con l'accordo dei due terzi dei soci presenti all'assemblea generale.

Il presente statuto sostituisce la precedente versione del 1° novembre 2020.

Winterthur, li 17 agosto 2024



Markus Hess
Presidente



Roland Thörisch
Vice-presidente